

**Protocollo d'intesa in materia di
"sospensione del procedimento con messa alla prova" Legge n. 67/2014**

VISTA la Legge 28 aprile 2014, n. 67, recante "Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili";

CONSIDERATO il Protocollo per l'istituzione dell'Ufficio per i Lavori di Pubblica utilità presso il Tribunale di Bari e del Tavolo di coordinamento fra gli organi di controllo del Circondario di Bari, sottoscritto il 15 maggio 2014;

CONSIDERATO il Protocollo per l'istituzione dell'Ufficio per il lavoro di pubblica utilità presso il Tribunale di Trani, sottoscritto il 23 luglio 2015;

CONSIDERATO il Protocollo d'intesa per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova presso il Tribunale di Foggia, sottoscritto il 14 maggio 2015;

i Tribunali Ordinari di Bari - Trani - Foggia, l'UIEPE (Ufficio Interdistrettuale di esecuzione Penale Esterna, di seguito UEPE) Bari – l' ULEPE (Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, di seguito UEPE) Foggia – Ordine Avvocati di Bari –Trani - Foggia.

1

Concordano quanto segue.

Premessa

Il presente protocollo si propone di stabilire delle procedure concordate tra i soggetti coinvolti a vario titolo nella *sospensione del procedimento con messa alla prova* degli imputati, nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di:

- favorire ulteriormente l'accesso all'istituto predisponendo procedure chiare e condivise;
- rafforzare la giustizia di comunità, anche mediante un coordinamento tra Tribunale, UEPE e Avvocatura;

Tutto ciò premesso, si concordano le seguenti prassi operative

1. L'interessato, personalmente o tramite il suo difensore munito di procura speciale, formula e deposita presso l'UEPE la richiesta di elaborazione di un programma di messa alla prova.

La richiesta deve contenere:

- a) dati anagrafici dell'assistito (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico, indirizzo posta elettronica),
- b) indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo,
- c) documentazione attestante svolgimento attività lavorativa e/o disoccupazione. In caso di

particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o problematiche afferenti l'abuso di sostanze (tossicodipendenza/alcoldipendenza), si consiglia di fornire idonea documentazione proveniente da servizi specialistici (SERT, C.S.M. ecc.),

- d) indicazioni relative all'avvenuto risarcimento, anche parziale, nei confronti della parte offesa (P.O.) o alla proposta di risarcimento ovvero, ove il risarcimento non sia possibile, indicazione specifica delle ragioni che non lo consentono,
 - e) dichiarazione di disponibilità dell'interessato a promuovere una mediazione penale con la persona offesa, laddove fattibile,
 - f) autocertificazione dell'interessato ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 con la quale lo stesso attesta di non aver mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova e di non avere già formulato analoga richiesta in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia altre richieste pendenti di messa alla prova, occorre siano indicati il numero di R.G. e l'Autorità procedente);
 - g) dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel periodo di messa alla prova, un lavoro di pubblica utilità presso un Ente convenzionato con il Tribunale che, in base a quanto previsto dal DM 11/06/2015, potrà essere anche un ente già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 D. Lvo. 274/2000,
 - h) data dell'udienza per la valutazione di ammissibilità dell'istanza, se già fissata.
2. La richiesta deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato o dal difensore munito di procura speciale (in tal caso il difensore deve allegare, anche in fotocopia, la procura speciale).
La richiesta deve essere presentata utilizzando la modulistica fornita dall' UEPE, che costituisce parte integrante del presente protocollo: l' UEPE rilascia l'attestato di ricezione della richiesta (si allega modulistica in uso all'UEPE).
 3. Il Giudice, all'esito della prima udienza di valutazione dell'ammissibilità della richiesta, richiede all'UEPE di formulare il programma di trattamento, fissando contestualmente l'udienza per l'ammissione della messa alla prova ad almeno 4 mesi di distanza e disponendo la citazione dell'interessato e della eventuale persona offesa. Solo dopo aver acquisito comunicazione della data di udienza l'UEPE procede con l'assegnazione del caso al funzionario di servizio sociale incaricato a redigere la relazione socio-familiare e il programma di trattamento con il consenso dell'interessato; comunque decorsi 6 mesi dall'assegnazione dell'incarico il procedimento sarà archiviato.
 4. Il programma di trattamento, firmato dall'interessato (a cui viene consegnata copia) unitamente alla relazione sociale viene inviato all'Autorità Giudiziaria in tempo utile per l'udienza decisoria, agli indirizzi di posta elettronica delle sezioni o unità organizzative indicate dai Tribunali.
 5. All'udienza fissata per l'ammissione il Giudice, sentite le parti presenti e la persona offesa ed esaminato il programma di trattamento elaborato dall'UEPE, se non respinge la richiesta o indica modifiche o integrazioni al programma di trattamento, dispone la sospensione con messa alla prova, indicandone la durata complessiva, stabilendo la durata del lavoro di pubblica utilità, imponendo le prescrizioni ritenute necessarie e fissando un termine entro cui l'interessato deve adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie.
 6. Fissa inoltre un termine a data fissa, non superiore a un mese, entro il quale l'interessato deve presentarsi all'U.E.P.E. per la firma del verbale, dando espresso avviso che l'onere di attivarsi per la sottoscrizione incombe sull'interessato e non sarà sollecitato dall'U.E.P.E.

Con l'ordinanza di ammissione il Giudice dichiara inoltre sospeso il corso della prescrizione.

Il Giudice fissa la data di udienza conclusiva tenendo conto dei tempi di firma del verbale di sottoposizione alle prescrizioni e dell'entità del periodo di sospensione con messa alla prova.

7. Tali provvedimenti sono comunicati all'U.E.P.E., il quale:

- a. provvede a far sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni, trasmettendolo al Giudice per l'allegazione al fascicolo;
- b. provvede ad inviare la comunicazione di avvio della messa alla prova anche all'Ente/Associazione presso cui sarà svolto l'LPU, con invito a fornire riscontro all'U.E.P.E. sull'effettivo inizio del L.P.U. con segnalazione di istituire registro firme di presenza della messa alla prova;
- c. inserisce le prescrizioni nello SDI per il tramite del personale di polizia penitenziaria c/o l'UEPE;
- d. informa l'A.G. dell'andamento del programma di trattamento proponendo, laddove necessario, eventuali modifiche e/o anticipazione della conclusione della messa alla prova ovvero della revoca della sospensione laddove il comportamento dell'imputato sia incompatibile con la prova.

Qualora dovessero intervenire modifiche del programma di trattamento sia in fase di sottoscrizione del verbale di inizio MAP sia nel corso della MAP, l'UEPE ne verificherà le proposte rappresentandole all'AG: nelle more delle decisioni dell' A.G. la MAP sarà comunque avviata e non sarà interrotta; la data dell'udienza conclusiva sarà aggiornata dall'A.G. a fronte di intervenute momentanee sospensioni del periodo di MAP;

- e. trasmette, al termine del periodo di messa alla prova, la relazione finale relativa all'andamento della stessa almeno un mese prima dell'udienza fissata, allegando, ove previsto, le quietanze relative all'adempimento delle condotte riparatorie/risarcitorie.

8. Il Giudice, all'udienza fissata per la valutazione dell'esito della messa alla prova, se il programma di trattamento ha avuto esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. Se ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso.

In ogni caso, l'esito del procedimento viene comunicato anche all'U.E.P.E. competente.

Andria 31 maggio 2018

per il Tribunale di Bari
Giovanni Mattencini

per il Tribunale di Trani
Antonio De Luce

per il Tribunale di Foggia
Antonio Civita

per l' UIEPE Bari
Pietro Guastamacchia

per l' ULEPE Foggia
Pina Mirella Malcanzi

per gli Ordini degli Avvocati di Bari – Trani – Foggia
Giuseppe Limongelli

Giovanni Mattencini

Antonio De Luce

Antonio Civita

Pietro Guastamacchia

Pina Mirella Malcanzi

Giuseppe Limongelli